



Sent. n. 54207/12

R.G. n. 17499/12

REPUBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott. Melchiorre Talamanca della Prima Sezione Affari Civili

ha emesso sentenza nella causa iscritta al ruolo n. 17499 dell'anno 2012 posta in deliberazione nella udienza del 11/12/2012

TRA

~~_____~~ con domicilio eletto in Roma, ~~_____~~
presso lo studio dell'Avv. Laila PERCIBALLI che difende e rappresenta giusta mandato in calce al ricorso;

OPPONENTE

E

~~_____~~ elett.te domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21 rappresentato e difeso dal F.D. dott. Lorenzo Romani giusta delega Segretariato Generale prot. n.2944/2009;

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione verbale n.13112303575 del 16/11/2011.

Alla udienza del 11/12/2012, visto l'art.7 del D. Lgs. n.150/2011, sentite le conclusioni ha pronunciato:

SENTENZA

dando lettura del dispositivo.

CONCLUSIONI.

Per l'opponente: annullamento della sanzione di cui all'oggetto, vittoria delle spese di lite; per l'opposta, respingere il ricorso con vittoria delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso depositato in data 5/3/2012 [REDACTED] proponeva opposizione ex art. 204-bis D. Lgs. n.285/1992 e art. 7 del D. Lgs. n.150/2011 contro [REDACTED] avverso sanzione amministrativa concernente violazione del C.d.S. per aver circolato nella corsia riservata ai mezzi del pubblico trasporto.

La P.A., ritualmente costituita nei termini, ha contestato gli assunti della ricorrente e prodotto documentazione; è rimasta assente alla trattazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'opposizione è accolta.

Parte opponente contesta la sanzione perché paventa errore di rilevazione non avendo memoria, a distanza di tempo, di aver commesso l'infrazione addebitata e contesta il verbale in quanto carente delle formalità, eccepisce l'utilizzo del sistema Sirio non omologato per il controllo delle corsie dei mezzi pubblici.

La difesa dell'opposta produce la stampa della immagine digitale catturata dal sistema a dimostrazione della corretta rilevazione dei dati a verbale e documentazione tra la quale è presente nota interna di servizio dell'organo accertatore che fornisce spiegazioni sul sistema utilizzato: nota alla quale si riporta per le deduzioni di difesa.

Sull'argomento la Corte di Cassazione, facendo seguito a suo precedente (Cass. Civ., Sez.II, 10 ottobre 2008, n.24942) nel quale affermava la congruità dei sistemi di controllo per l'accesso in ZTL anche per quanto concerne la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi del pubblico trasporto senza necessità di ulteriore specifica autorizzazione, ha tenuto a puntualizzare (Cass. Civ., Sez.II, 15/10/2008, n.25181) la utilizzabilità del sistema solo in corrispondenza dei varchi ZTL essendo già state effettuate tutte le verifiche ritenute necessarie per garantire la corretta e sicura

funzionalità degli impianti (vedi anche Cass. civ., Sez. II°, sent. n.10148/2009).

La rilevazione risulta effettuata in punto non corrispondente a porta ZTL.

La soluzione di tale eccezione risulta esaustiva ed assorbente di ogni altra questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza equamente liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] avverso verbale n.13112303575 del 16/11/2011 e per l'effetto dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione e, per quanto di ragione, annulla lo stesso; condanna [redacted] al pagamento delle spese di lite in favore del distrattario Procuratore equamente liquidate nella omnicomprensiva somma di euro 160,00 (ivi compresi € 37,00 di esborsi per contributo) oltre IVA e CAP come per Legge.

Roma 11 dicembre 2012

Il Giudice di Pace
dott. Melchiorre [redacted]



ROMA, il 30/04/2015
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Cantarone

